

REGOLAMENTO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 1. È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.

Art. 2. Il Garante per la Tutela degli animali è eletto dal Consiglio comunale, ed è scelto tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni, e previa presentazione di curriculum e conseguente istruttoria da parte del Settore preposto dell'ufficio ambiente del Comune di Pisa.

Art. 3.

- a) Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio di valutazione;
- b) Il Garante può: 1) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato; 2) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento; 3) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.

Art. 4. Il Garante dura in carica per tutta la consiliatura durante la quale viene eletto; l'incarico è rinnovabile per una sola volta, salvo revoca da parte dello stesso Consiglio Comunale sulla base di apposito atto motivato.

Art. 5. Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito.

Art. 6. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnata una postazione presso un ufficio del Settore Ambiente, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per un giorno a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail ad apposito indirizzo costituito ad hoc. La direzione ambiente deve, per garantire lo svolgimento delle attività del garante, mettere a disposizione di questo una scrivania, un computer, una connessione internet con casella di posta elettronica dedicata, un apparecchio telefonico abilitato alla linea urbana ed extraurbana.

Art. 7. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:

- a) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- b) denunciare o segnalare, informando il Settore preposto dell'ufficio ambiente del Comune di Pisa, all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) promuovere, di concerto con il Settore animali dell'ufficio Ambiente, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- d) promuovere l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- e) segnalare al Settore animali dell'ufficio Ambiente l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea e alle norme statali e regionali;
- f) formulare, di concerto con il Settore animali dell'ufficio Ambiente, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

- g) supportare, di concerto con la Direzione del Settore animali dell'ufficio Ambiente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- h) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
- i) collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
- j) interagire costruttivamente con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
- k) partecipare alle periodiche riunioni con l'Amministrazione comunale e le associazioni ambientaliste e zoofile operanti sul territorio per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali;
- l) sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
- m) dare impulso a indagini da parte di Polizia Locale, ASL e altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di legge e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- n) richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale, da presentare al Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui detta relazione si riferisce.